

La dialettica costituzionale della cooperazione sociale

Rocco Artifoni
Redazione L'incontro

Cooperativa Aeper. 30 anni di storia.
Il 2017 è anche il 30° della nostra rivista L'incontro.
Rocco dall'inizio ha curato l'osservazione attenta e critica
del quotidiano e del mondo in cui viviamo.
Con note e appunti graffianti e sempre propositivi.

Chi ha scelto la cooperazione, in particolare sociale, sa che deve muoversi tenendo presente due punti di riferimento: da un lato la promozione della solidarietà, dall'altro l'equilibrio del bilancio. Questi due aspetti sono strettamente correlati, poiché non si riesce ad essere molto solidali se non si è abbastanza solidi. Al tempo stesso una stabile struttura economica non è garanzia di una solidarietà buona.

Questa dialettica tra condivisione e consolidamento non riguarda soltanto la cooperazione, ma in fondo è anche la questione centrale della comunità nazionale, che oscilla tra welfare e debito pubblico.

In altre parole, vengono prima i diritti fondamentali delle persone o l'equilibrio delle leggi di bilancio?

Questa domanda è arrivata recentemente anche sul tavolo della Corte Costituzionale a causa di una controversia per il finanziamento del trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

La risposta della Consulta non lascia margini al dubbio: "Il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. È di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Costituzione è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio (...). È la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione" (sentenza del 16/12/2016 n. 275).

Anzitutto la Corte ha chiarito che “il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Costituzione e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione e attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”.

La Consulta opportunamente fa riferimento anche alle recenti normative internazionali riconosciute: “La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009 n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”.

Da segnalare il richiamo a una precedente sentenza, in cui si afferma che la tutela delle persone con disabilità non costituisce soltanto uno dei diritti enunciati dalla Carta repubblicana, ma è una delle basi su cui si fonda l’intera architettura costituzionale: «Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» (sentenza n. 215 del 1987).

La Corte Costituzionale, riconoscendo la rilevanza costituzionale dell’equilibrio di bilancio, non sostiene che per garantire i diritti si possano tranquillamente ignorare i conti economici, ma che i bilanci debbano essere predisposti - attraverso l’individuazione di precise priorità - in modo tale da non sacrificare mai i diritti fondamentali della persona.

La visione antropologica che emerge dalla Costituzione italiana, ribadita in questa importante sentenza della Consulta, in fondo è la stessa che anima (o dovrebbe animare) lo spirito cooperativo: promuovere ed esercitare una cittadinanza attiva, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori” (art. 3 Costituzione).

Cooperare non è una scelta qualsiasi, ma uno dei modi più autentici per costruire relazioni di vita degna dentro la comunità umana.

